

L. 23 dicembre 2000, n. 388 [\(1\)](#)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge finanziaria 2001) [\(2\)](#)

... *omissis* ...

38. Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento.

1. [Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), e successive modificazioni, nonché ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi alle prescrizioni stabilite dall'articolo 110, comma 7, del predetto testo unico, e che gli stessi sono muniti di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di misure, anche in forma di programmi o schede, che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria. I produttori e gli importatori autocertificano altresì che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa è dagli stessi comunque altrimenti segnalata. I produttori e gli importatori approntano, per ogni apparecchio e congegno oggetto della richiesta di nulla osta, un'apposita scheda esplicativa delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda sono altresì consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione [\(117\)](#) [\(118\)](#).

2. [I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 1 prodotti o importati dopo il 1° gennaio 2003 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 1 per gli apparecchi e congegni dagli stessi gestiti, precisando per ciascuno, in particolare, l'appartenenza ad una delle tipologie di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), e successive modificazioni] [\(119\)](#).

3. Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), e successive modificazioni, presentano un esemplare di ogni modello di apparecchio o congegno che essi intendono produrre o importare al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la verifica tecnica della loro conformità alle prescrizioni

stabilite con l'articolo 110, commi 6, lettera *a*), e 7, del predetto testo unico, e della loro dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di programmi o schede che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria. La verifica tecnica vale altresì a constatare che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa è dagli stessi comunque altrimenti segnalata. La verifica tecnica vale inoltre a constatare la rispondenza delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno, ad un'apposita scheda esplicativa fornita dal produttore o dall'importatore in relazione all'apparecchio o al congegno sottoposto ad esame. Dell'esito positivo della verifica è rilasciata apposita certificazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può stipulare convenzioni per l'effettuazione della verifica tecnica [\(120\)](#).

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera *a*), e 7, del citato testo unico di cui al [regio decreto n. 773 del 1931](#), nonché ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi al modello per il quale è stata conseguita la certificazione di cui al comma 3. I produttori e gli importatori dotano ogni apparecchio e congegno, oggetto della richiesta di nulla osta, della scheda esplicativa di cui al comma 3. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda esplicativa sono altresì consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione [\(121\)](#).

5. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 3 prodotti o importati dopo il 1° gennaio 2003 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 3, precisando in particolare il numero progressivo di ogni apparecchio o congegno per il quale la richiesta è effettuata nonché gli estremi del nulla osta del produttore o dell'importatore ad essi relativo [\(122\)](#).

6. Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti commi, è necessario il possesso delle licenze previste dall'articolo 86, terzo comma, lettera *a*) o *b*), del testo unico di cui al [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), e successive modificazioni [\(123\)](#).

7. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, secondo le direttive del Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché il Ministero dell'economia e delle finanze e gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria effettuano il controllo degli apparecchi, anche a campione e con accesso alle sedi dei produttori, degli importatori e dei gestori degli apparecchi e dei congegni di cui ai commi 1 e 3 ovvero di coloro che comunque li detengono anche temporaneamente, verificando altresì che, per ogni apparecchio e congegno, risulti rilasciato il nulla osta, che gli stessi siano contrassegnati dal numero progressivo e dotati della relativa scheda esplicativa. In caso di irregolarità, è revocato il nulla osta al produttore o all'importatore ovvero al gestore, relativamente agli apparecchi e congegni irregolari, e il relativo titolo è ritirato, ovvero dallo stesso sono espunti gli identificativi degli apparecchi e congegni irregolari.

8. Il Corpo della Guardia di finanza, in coordinamento con gli uffici finanziari competenti per l'attività finalizzata all'applicazione delle imposte dovute sui giochi, ai fini dell'acquisizione e del

reperimento degli elementi utili per la repressione delle violazioni alle leggi in materia di lotto, lotterie, concorsi pronostici, scommesse e degli altri giochi amministrati dallo Stato, procede, di propria iniziativa o su richiesta dei predetti uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli [articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e successive modificazioni, ed agli [articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni [\(124\)](#).

... *omissis* ...

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: [Circ. 1 giugno 2001, n. 14](#); [Circ. 3 febbraio 2003, n. 4](#); [Circ. 15 dicembre 2003, n. 35](#); [Msg. 15 marzo 2002, n. 2](#); [Msg. 4 giugno 2002, n. 3](#);

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): [Nota 2 agosto 2001](#); [Circ. 28 gennaio 2003, n. 6](#); [Nota 7 marzo 2003](#); [Nota 14 gennaio 2004](#);

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): [Informativa 12 gennaio 2001, n. 2](#); [Informativa 30 novembre 2001, n. 65](#); [Informativa 11 dicembre 2001, n. 17](#); [Informativa 27 dicembre 2001, n. 75](#); [Circ. 2 maggio 2002, n. 18](#); [Informativa 16 maggio 2002, n. 50](#); [Informativa 5 dicembre 2002, n. 31](#); [Informativa 23 giugno 2003, n. 21](#); [Informativa 8 luglio 2003, n. 36](#);

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): [Circ. 26 gennaio 2001, n. 20](#); [Circ. 16 gennaio 2001, n. 8](#); [Circ. 16 gennaio 2001, n. 9](#); [Msg. 26 gennaio 2001, n. 13](#); [Circ. 6 febbraio 2001, n. 30](#); [Circ. 15 febbraio 2001, n. 38](#); [Msg. 15 febbraio 2001, n. 61](#); [Circ. 6 marzo 2001, n. 51](#); [Circ. 6 marzo 2001, n. 53](#); [Circ. 6 marzo 2001, n. 54](#); [Circ. 9 marzo 2001, n. 57](#); [Circ. 14 marzo 2001, n. 61](#); [Circ. 15 marzo 2001, n. 64](#); [Circ. 31 maggio 2001, n. 120](#); [Circ. 20 giugno 2001, n. 127](#); [Circ. 21 giugno 2001, n. 128](#); [Circ. 10 agosto 2001, n. 161](#); [Circ. 18 settembre 2001, n. 173](#); [Msg. 17 ottobre 2001, n. 268](#); [Circ. 7 dicembre 2001, n. 215](#); [Circ. 7 dicembre 2001, n. 216](#); [Msg. 23 gennaio 2002, n. 26](#); [Msg. 20 marzo 2002, n. 96](#); [Circ. 3 aprile 2002, n. 68](#); [Circ. 11 aprile 2002, n. 75](#); [Circ. 9 maggio 2002, n. 89](#); [Circ. 16 maggio 2002, n. 92](#); [Circ. 11 giugno 2002, n. 109](#); [Circ. 21 giugno 2002, n. 114](#); [Circ. 26 giugno 2002, n. 120](#); [Msg. 23 ottobre 2002, n. 355](#); [Msg. 31 ottobre 2002, n. 91](#); [Circ. 31 ottobre 2002, n. 163](#); [Circ. 31 dicembre 2002, n. 191](#); [Msg. 20 marzo 2003, n. 101](#); [Circ. 2 aprile 2003, n. 71](#); [Msg. 19 maggio 2003, n. 61](#); [Msg. 2 luglio 2003, n. 80](#); [Msg. 7 ottobre 2003, n. 865](#); [Circ. 6 novembre 2003, n. 173](#); [Circ. 30 gennaio 2004, n. 18](#); [Circ. 29 aprile 2004, n. 73](#); [Circ. 5 maggio 2004, n. 74](#); [Circ. 11 maggio 2004, n. 76](#); [Msg. 23 giugno 2004, n. 19918](#); [Msg. 28 giugno 2004, n. 20387](#); [Msg. 29 luglio 2004, n. 24086](#); [Msg. 17 agosto 2004, n. 30359](#); [Circ. 29 settembre 2004, n. 133](#); [Circ. 25 ottobre 2004, n. 144](#); [Circ. 24 maggio 2005, n. 67](#); [Msg. 31 maggio 2005, n. 20856](#);

- Ministero dei lavori pubblici: [Circ. 23 febbraio 2001](#);

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: [Circ. 22 gennaio 2001, n. 12/2001](#); [Circ. 20 marzo 2001, n. 68](#); [Circ. 21 marzo 2001, n. 69](#); [Circ. 22 marzo 2001, n. 71](#); [Circ. 23 marzo 2001, n. 764/06.14](#); [Circ. 29 marzo 2001, n. 61bis](#); [Circ. 30 marzo 2001, n. 79](#); [Circ. 8 maggio 2001, n. 49/2001](#); [Circ. 21 maggio 2001, n. 106](#); [Circ. 23 maggio 2001, n. 110](#); [Circ. 24 maggio 2001, n. 57/2001](#);

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: [Nota 20 settembre 2001, n. 49](#); [Circ. 25 gennaio 2002, n. 5/2002](#); [Lett.Circ. 5 marzo 2003, n. 299](#); [Nota 9 gennaio 2004, n. 53](#); [Circ. 15 gennaio 2004](#);

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: [Circ. 6 febbraio 2001, n. 6](#); [Circ. 26 febbraio 2001, n. 11](#);

- Ministero dell'economia e delle finanze: [Circ. 9 agosto 2001, n. 37/D](#); [Circ. 2 ottobre 2001, n. 86/E](#); [Ris. 22 novembre 2001, n. 190/E](#); [Ris. 10 dicembre 2001, n. 204/E](#); [Ris. 19 dicembre 2001, n. 214/E](#); [Ris. 10 gennaio 2002, n. 9/E](#); [Nota 11 gennaio 2002, n. 5629/E](#); [Ris. 28 gennaio 2002, n. 24/E](#); [Circ. 31 gennaio 2002, n. 10/D](#); [Circ. 31 gennaio 2002, n. 11/E](#); [Circ. 7 febbraio 2002, n. 1/T](#); [Ris. 26 febbraio 2002, n. 55/E](#); [Ris. 20 marzo 2002, n. 92/E](#); [Ris. 3 aprile 2002, n. 109/E](#); [Circ. 17 aprile 2002, n. 18](#); [Ris. 18 aprile 2002, n. 119/E](#); [Ris. 18 aprile 2002, n. 120/E](#); [Ris. 27 maggio 2002, n. 157/E](#); [Ris. 31 maggio 2002, n. 164/E](#); [Ris. 4 giugno 2002, n. 169/E](#); [Ris. 6 giugno 2002, n. 177/E](#); [Circ. 7 giugno 2002, n. 48/E](#); [Ris. 12 giugno 2002, n. 185/E](#); [Ris. 25 giugno 2002, n. 209/E](#); [Ris. 5 luglio 2002, n. 217/E](#); [Ris. 8 luglio 2002, n. 218/E](#); [Ris. 11 luglio 2002, n. 225/E](#); [Ris. 11 luglio 2002, n. 226/E](#); [Ris. 17 luglio 2002, n. 235/E](#); [Ris. 19 luglio 2002, n. 238/E](#); [Ris. 19 luglio 2002, n. 239/E](#); [Ris. 19 luglio 2002, n. 241/E](#); [Nota 19 luglio 2002, n. 143152](#); [Ris. 1 agosto 2002, n. 257/E](#); [Ris. 2 agosto 2002, n. 263/E](#); [Ris. 6 agosto 2002, n. 270/E](#); [Ris. 22 agosto 2002, n. 286/E](#); [Nota 5 settembre 2002, n. 18593/Fisc.Gen.](#); [Ris. 10 settembre 2002, n. 293/E](#); [Ris. 12 settembre 2002, n. 302/E](#); [Ris. 17 settembre 2002, n. 17187](#); [Ris. 26 settembre 2002, n. 312/E](#); [Ris. 30 settembre 2002, n. 313/E](#); [Ris. 1 ottobre 2002, n. 314/E](#); [Ris. 1 ottobre 2002, n. 315/E](#); [Ris. 4 ottobre 2002, n. 318/E](#); [Ris. 24 ottobre 2002, n. 332/E](#); [Ris. 29 ottobre 2002, n. 335/E](#); [Ris. 8 novembre 2002, n. 349/E](#); [Ris. 18 novembre 2002, n. 360/E](#); [Ris. 21 novembre 2002, n. 364/E](#); [Ris. 22](#)

[gennaio 2003, n. 11/E](#); [Ris. 5 febbraio 2003, n. 23/E](#); [Ris. 5 febbraio 2003, n. 26/E](#); [Ris. 5 febbraio 2003, n. 28/E](#); [Ris. 11 febbraio 2003, n. 30/E](#); [Ris. 21 febbraio 2003, n. 36/E](#); [Ris. 4 marzo 2003, n. 55/E](#); [Ris. 29 aprile 2003, n. 98/E](#); [Ris. 9 maggio 2003, n. 102/E](#); [Ris. 23 maggio 2003, n. 116/E](#); [Circ. 3 giugno 2003, n. 31/E](#); [Circ. 27 giugno 2003, n. 39/D](#); [Ris. 31 luglio 2003, n. 163/E](#); [Ris. 5 agosto 2003, n. 169/E](#); Nota 12 agosto 2003, n. 2003/35067/COA/UDC; [Circ. 12 settembre 2003, n. 49/E](#); [Ris. 15 settembre 2003, n. 179/E](#); [Ris. 30 settembre 2003, n. 188/E](#); [Ris. 5 dicembre 2003, n. 217/E](#); [Ris. 5 dicembre 2003, n. 218/E](#); [Ris. 18 dicembre 2003, n. 227/E](#); [Ris. 16 marzo 2004, n. 45/E](#); [Nota 11 giugno 2004, n. 907-21824](#); [Ris. 30 luglio 2004, n. 100/E](#); [Ris. 30 luglio 2004, n. 101/E](#); [Ris. 30 luglio 2004, n. 102/E](#); [Ris. 4 ottobre 2004, n. 127/E](#); [Ris. 16 novembre 2004, n. 137/E](#); Nota 9 dicembre 2004, n. 2004/210071; [Ris. 15 febbraio 2005, n. 16/E](#); [Ris. 2 maggio 2005, n. 52/E](#); [Ris. 3 maggio 2005, n. 53/E](#);

- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: [Circ. 10 aprile 2001, n. 900379](#); [Circ. 28 maggio 2001, n. 900562](#); [Circ. 31 maggio 2001, n. 900582](#); [Circ. 31 luglio 2001, n. 155](#); [Circ. 6 agosto 2001, n. 159](#); [Circ. 22 agosto 2001, n. 165](#);

- Ministero dell'interno: [Circ. 22 marzo 2001, n. F.L.14/2001](#); [Circ. 1 marzo 2002, n. 100/2002/RAG/201/4](#); [Circ. 4 aprile 2002, n. F.L.9/2002](#); [Circ. 22 novembre 2002, n. F.L.26/2002](#); [Circ. 17 luglio 2003, n. F.L.25/2003](#);

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: [Nota 25 settembre 2002, n. 624](#); [Nota 2 gennaio 2003, n. 1](#);

- Ministero della pubblica istruzione: [Circ. 23 marzo 2001, n. 52](#); [Nota 8 maggio 2001, n. 70/DO](#); [Circ. 14 maggio 2001, n. 87](#);

- Ministero delle attività produttive: [Circ. 22 giugno 2001, n. 900780](#); [Circ. 28 novembre 2001, n. 1167511](#); [Circ. 14 gennaio 2003, n. 946014](#); [Circ. 17 febbraio 2003, n. 946084](#); [Circ. 30 gennaio 2004, n. 340](#); [Circ. 8 ottobre 2004, n. 1253707](#);

- Ministero delle finanze: [Circ. 3 gennaio 2001, n. 1/E](#); [Circ. 29 dicembre 2000, n. 243/D](#); [Circ. 26 gennaio 2001, n. 6/E](#); [Circ. 26 gennaio 2001, n. 7/E](#); [Circ. 26 gennaio 2001, n. 8/E](#); [Circ. 5 febbraio 2001, n. 1/FL](#); [Circ. 6 febbraio 2001, n. 13/E](#); [Circ. 9 febbraio 2001, n. 2/FL](#); [Circ. 12 febbraio 2001, n. 16/E](#); [Circ. 15 febbraio 2001, n. 12/D](#); [Circ. 7 marzo 2001, n. 3/FL](#); [Circ. 9 marzo 2001, n. 23/E](#); [Circ. 18 aprile 2001, n. 41/E](#); [Circ. 24 aprile 2001, n. 6/FL](#); [Circ. 23 maggio 2001, n. 5/T](#); [Circ. 13 giugno 2001, n. 53/E](#);

- Ministero delle politiche agricole e forestali: [Circ. 6 febbraio 2001, n. 1](#); [Lett.Circ. 15 marzo 2001, n. 80939](#); [Circ. 26 aprile 2001, n. 42/E](#); [Circ. 2 maggio 2001, n. 43/E](#); [Circ. 11 maggio 2001, n. 46/E](#).

(117) Vedi, anche, il [D.Dirett. 11 marzo 2003](#).

(118) Comma abrogato dal [comma 501 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311](#).

(119) Comma abrogato dal [comma 501 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311](#).

(120) Comma così modificato dal [comma 500 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311](#) e dal [comma 528 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266](#). Vedi, anche, il [comma 502 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004](#). In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.Dirett. 27 gennaio 2004](#).

(121) Comma così modificato dal [comma 500 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311](#) e dal [comma 528 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266](#). Vedi, anche, il [comma 502 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004](#) e l'art. 2, [D.Dirett. 19 settembre 2006](#).

(122) Vedi, anche, l'art. 2, [D.Dirett. 19 settembre 2006](#) e l'art. [39-quinquies, D.L. 30 settembre 2003, n. 269](#), aggiunto dal [comma 84 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#).

(123) Comma così sostituito dal [comma 529 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266](#).

(124) Articolo così sostituito dall'art. [22, comma 2, L. 27 dicembre 2002, n. 289](#).